

COMUNE DI TRESORE CREMASCO

Provincia di Cremona

Organo di revisione

Verbale n. 22 del 09/12/2025

Oggetto: Parere sulla revisione ordinaria delle partecipazioni

ex art. 20, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i.

Il Revisore dei conti,

rilevato che per effetto dell'art. 24 del D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175 (T.U.S.P.) integrato e modificato dal decreto legislativo correttivo 16 giugno 2017, n. 100 le pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune di Trescore Cremasco, nelle more di attuazione del D.lgs. n. 175/2016, ha già adottato i seguenti atti:

- Delibera di C.C. n. 10/2015 avente ad oggetto "Preso d'atto piano di razionalizzazione società partecipate"; ex art. 1, commi 611, 612 e seguenti, Legge n. 190/2014;
- Delibera di C.C. n. 10/2016 avente ad oggetto "Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal Comune. Preso d'atto della relazione sui risultati conseguiti (articolo 1, comma 612 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190)";
- Delibera di C.C. n. 39/2016 avente ad oggetto "Illustrazione decreto Sindacale di aggiornamento del piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute dal comune di Trescore Cremasco, ai sensi dell'art. 1, c. 612, Legge n. 190/2014", nella quale vengono meglio specificate le partecipazioni in capo al Comune di Trescore Cremasco;
- Delibera di C.C. n. 39/2018 avente ad oggetto "Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Annuo 2018.";

- Delibera di C.C. n. 38/2019 avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2019.”;
- Delibera di C.C. n. 34/2020 avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2020.”;
- Delibera di C.C. n. 28/2021 avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2021.”;
- Delibera di C.C. n. 52/2022 avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2022.”;
- La delibera di C.C. n. 42/2023 avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2023.”
- La delibera di C.C. n. 40/2024 avente ad oggetto “Razionalizzazione annuale delle partecipazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 20, commi 1 e 2, del D.lgs. n. 175/2016. Anno 2024.”

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- Esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall’art. 4, c. 2, del T.U.S.P.:
 - a) Produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) Progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’art. 193 del D.lgs. n. 50/2016;
 - c) Realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’art. 180 del D.lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’art. 17, commi 1 e 2;
 - d) Autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) Servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’art. 3, c. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016;

- Ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società, aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...omissis...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato"*;

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., entro il 30/09/2017 il Comune ha effettuato una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2022, individuando quelle che eventualmente devono essere alienate.

Ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, c. 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) Non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 1, 2 e 3, T.U.S.P. sopra richiamato;

b) Non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, c. 1 e 2, del T.U.S.P. e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa:

c) Previste dall'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.:

1) Partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.,

sopra citato;

2) Società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

3) Partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società

partecipate o da enti pubblici strumentali;

4) Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

5) Partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio

d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

6) Necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

7) Necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all' art. 4 del T.U.S.P.;

Le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica; sono state pertanto valutate le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela della concorrenza e del mercato e si è tenuto conto del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente.

vista

la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente per oggetto: "RAZIONALIZZAZIONE ANNUALE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 1 E 2, DEL D.LGS. N. 175/2016. ANNO 2025";

visti

pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis comma 1 del D.Lgs n. 247/2000

esprime parere favorevole

all'approvazione della proposta di deliberazione in oggetto relativa alla revisione–ricognizione ordinaria delle partecipazioni societarie possedute dal Comune:

Denominazione sociale	Quota partecipazione	Capitale Sociale al 31/12/2024	Patrimonio netto al 31/12/2024	Risultato d'esercizio 2024
Padania Acque S.p.A	0,93746%	33.749mila €	81.305mila €	3.387mila €
Servizi Comunali S.p.A.	0,025%	20.105mila €	30.865mila €	2.707mila €
Comunità Sociale Creasca	1,61%	162mila €	312mila €	0 €

e

invita l'Ente a

- monitorare attentamente e costantemente l'andamento dei costi dei servizi forniti dalle società partecipate, al fine di assicurare l'ottimale contenimento delle spese

connesse;

- verificare periodicamente i bilanci delle società partecipate anche attraverso incontri periodici con gli Amministratori e i relativi Organi di Controllo delle medesime;
- vigilare con la massima attenzione sull'incidenza delle spese sul bilancio complessivo comunale per le forniture ricevute, attuando le opportune scelte qualora emergesse un disavanzo in sede di controllo delle gestioni;
- inviare alla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti, al Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'economia e delle finanze e a tutte le società partecipate copia della deliberazione di Consiglio Comunale in questione

IL REVISORE DEI CONTI

Dott.sa Claudia Sala

